

Art. 21 - Indicazione dei soggetti attuatori

1. Ferme restando le previsioni dell'art.22, l'attuazione del Piano è demandata ai soggetti attuatori individuati nel Piano stesso.

Art.22 - Programmi di intervento

1. Il Piano è attuato in fasi successive, anche per stralci funzionali, attraverso programmi triennali di intervento ai sensi e dell'art.42 l.r. n.20/2006, suscettibili di aggiornamento e/o integrazioni a fronte di nuove situazioni di rischio.
2. Il Piano può essere attuato anche mediante accordi di programma ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui all'approvazione degli interventi per l'attuazione del Piano partecipino più soggetti pubblici si procede mediante una conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art.14 della l. n.241/1990 dall'Autorità competente al rilascio del provvedimento.
3. Nell'ambito delle procedure suddette la Provincia può assumere il compito di promuovere le intese nonché il ruolo di autorità preposta al coordinamento degli interventi programmati.